SUCCESSIONI

Corso Tirocinanti 2020

IN COSA CONSISTE UNA SUCCESSIONE?

Pur non essendo “codificata” la definizione di successione ”*mortis causa*”, di fatto questa consiste nel

SUBENTRO DA PARTE DI UNO O PIU’ SOGGETTI NEI RAPPORTI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI DEL DEFUNTO.

La regolamentazione dei diritti giuridici delle successioni è trattata dal **Libro Secondo del Codice Civile (da art. 456 ad art. 809)** titolato DELLE SUCCESSIONI.

La regolamentazione delle procedure di presentazione e delle relative modalità delle **DICHIARAZIONI** di successione è trattata dal **D.Lgs. 31 dicembre 1990 n. 346** e successive modifiche ed integrazioni.

QUANDO E DOVE SI APRE UNA SUCCESSIONE

Secondo il disposto **dell'art. 456 del cc**, **la successione si apre al momento della morte e nell'ultimo domicilio del defunto**.

Perché sono importanti il momento (NON la data) ed il luogo dell'apertura della successione?

a) il primo - MOMENTO - determina il "**percorso**" dell'eredità ,

b) il secondo - LUOGO - indica **presso quale tribunale**, per alcuni atti relativi all'eredità, andranno pubblicizzati ovvero quale sarà l'autorità giudiziaria competente per le eventuali azioni ereditarie (p.es. riduzione delle disposizioni testamentarie a tutela della quota dell'erede legittimario).

La presentazione della denuncia deve essere fatta all'Agenzia finanziaria competente per territorio dove era residente il defunto.

TIPI DI SUCCESSIONE

Successione TESTAMENTARIA - Quando i defunto ha lasciato un testamento (art. 587 e segg.)

Successione LEGITTIMA - Questa successione, detta anche SUCCESSIONE PER LEGGE, si ha in assenza di testamento, ed è trattata dagli articoli 565 e segg. del cc

RISERVA DI QUOTE

Successione NECESSARIA - La legge attribuisce ai soggetti di cui all'art. **536 del cc** delle **quote di riserva** dell'eredità, **INTANGIBILI ED INDISPONIBILI DAL TESTATORE**, anche in presenza di disposizioni testamentarie,

CHE NON POSSONO ESSERE IGNORATE E SONO GARANTITE

Questi soggetti sono **il coniuge, i figli legittimi cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi**

SALVO I CASI D'INDEGNITA' - Art. 463

COME SI DEVOLVE UNA SUCCESSIONE

Secondo il disposto **dell'art. 457 del cc**, la successione si devolve **per legge** (art. 565) o **per testamento** (art. 587).

La **devoluzione per legge** si ha quanto non intervengono atti testamentarie/o dispositivi del defunto, ed i beni e diritti vengono ereditati **dagli EREDI LEGITTIMI**, individuati **dall'art. 565 del cc.** Essi sono:

- il coniuge e i discendenti legittimi e naturali
- ascendenti legittimi
- collaterali
- altri parenti
- Stato

Gli articoli **dal 537 al 548 del cc** individuano le quote di eredità spettanti ai soggetti legittimari in caso di SUCCESSIONE NECESSARIA (presenza di quote indisponibili dal testatore) a secondo della presenza dei legittimari sopra indicati.

TESTAMENTO

Il testamento è un atto revocabile (**art. 679** e seguenti del cc) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse (**art. 587 del cc**)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Da quanto sopra si rileva che il testamento :

- ✓è un atto unilaterale volontario
- ✓è revocabile
- ✓ad effetto postumo
- ✓dispone di tutte o parte delle sostanze
- ✓ha effetto sulle sostanze residue

FORME COMUNI DEL TESTAMENTO

Le forme ordinarie più comuni del testamento (**art. 601 del cc**) sono:

OLOGRAFO (art. 602 del cc)

PUBBLICO (art. 603 del cc)

SEGRETO (art. 604 del cc)

TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo, **REDATTO DAL TESTATORE (scritto a mano, di pugno)**, deve essere intero, datato e sottoscritto dal testatore.

TRE SONO I REQUISITI ESSENZIALI

previsti dal nostro ordinamento perché sia garantita la validità del testamento olografo:

- **l'autografia**, cioè la completa scrittura di tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l'ausilio di altri, né di mezzi meccanici;
- **la presenza della data**, giorno-mese-anno (non è necessaria l'indicazione del luogo,);
- **la sottoscrizione**, cioè la firma in calce alle disposizioni.

Chiunque venga in possesso del testamento deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione (**art. 620 del cc**) dopo la morte del testatore.

TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico è **ricevuto dal notaio** alla presenza di due testimoni dove il testatore dichiara le proprie volontà.

Il notaio redige il testamento indicando il luogo, la data e l'ora della sottoscrizione ed è sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni.

Alla morte del testatore, il notaio provvede alla pubblicazione del testamento e ad avvisare gli eredi di cui conosce il domicilio o la residenza, della presenza di un testamento (**art. 623 del cc**).

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

La pubblicazione del testamento olografo (art. 620 del c.c.) è fatta a cura del Notaio che in presenza di due testimoni redige un verbale nella forma di atto pubblico, descrivendo lo stato del testamento, trascrive esattamente il contenuto e fa menzione della sua apertura ove sigillato.

Il verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal Notaio. Al verbale di pubblicazione vengono allegati la scheda testamentaria, e l'estratto per riassunto dell'atto di morte.

Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento ha esecuzione.

CAUSA DI NULLITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Le principali cause di nullità del testamento sono:

- **i vizi di forma essenziali,** quali ad esempio la mancanza della firma e la mancanza di autografia (cioè il testamento non interamente scritto di pugno del testatore);
- **le disposizioni a favore di soggetti indicati in modo generico**, cioè in modo da non poter essere identificati;
- **i testamenti reciproci** (con un unico testamento due soggetti dispongono l'uno in favore dell'altro) **e i testamenti congiunti** (con un unico atto due persone dispongono in favore di un terzo);
- **i testamenti con i quali si rimette all'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede.**
- **le disposizioni illecite**.

Un testamento può essere nullo del tutto oppure contenere singole disposizioni nulle; in questo secondo caso le disposizioni nulle si danno per non apposte, e tutto il resto del testamento mantiene la sua efficacia.

L'azione di impugnazione del testamento per nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali.

CAUSA DI ANNULLABITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Le principali cause di annullabilità di un **testamento** sono:

- **minori difetti di forma** (ad esempio l'incompletezza della data), rispetto a quelli che ne determinano la nullità;
- **l'incapacità di agire del testatore**;
- **l'errore, la violenza e il dolo** quando questi hanno motivato il testamento.

L'azione di annullamento di un **testamento** può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie, o dal giorno in cui si ha avuto notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

LEGATO

Il LEGATO (art. 649 e segg. del cc) è una disposizione particolare per cui un soggetto (LEGATARIO) succede in uno o più determinati diritti reali, oppure, in uno o più rapporti determinati e non in una quota del patrimonio come l'erede.

E' un negozio autonomo fatto con spirito di liberalità disposto SOLO DAL TESTATORE, relativo a qualsiasi bene dell'asse ereditario o anche al di fuori di esso.

- quando il testamento contiene **disposizioni a titolo universale,** si ha l'istituzione di **erede (attribuzione in quota);**
- quando contiene **disposizioni a titolo particolare,** istituisce dei **legati (attribuzione di beni specifici).**

Il LEGATO può essere:

•**Testamentario** se deriva da un testamento

•**Ex lege** se trae origine da una norma di legge(p.es. il diritto di abitazione del coniuge superstite)

CHI È IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ

I chiamati all'eredità sono quei soggetti, legittimari o per testamento, che non hanno ancora accettato l'eredità ai sensi dell' articolo **459 del cc** che dispone:

" L'EREDITÀ SI ACQUISTA CON L'ACCETTAZIONE"

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

L'articolo 470 del cc prevede due modi per l'accettazione dell'eredità:

- puramente e semplicemente
- con il beneficio d'inventario

L'accettazione pura e semplice può essere:

- espressa (**art. 475 del cc**)
- tacita (**art. 476 del cc**)(per fatti concludenti)

Si ha **accettazione espressa** quando in un atto pubblico o scrittura autenticata, il chiamato all'eredità dichiara di accettarla

Si ha **accettazione tacita** quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono l'accettazione dell'eredità.

Equivale ad accettazione tacita anche la disposizione dei beni, salvo le azioni a tutela della conservazione individuate **dall'articolo 460 del cc.**

ATTI CONSERVATIVI ED ATTI DISPOSITIVI

RINUNCIA ALL'EREDITÀ

Un chiamato che intende rinunciare all'eredità, può esercitare tale facoltà mediante una dichiarazione da farsi, ai sensi **dell'art. 519 del cc, davanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione**.

La rinuncia non può essere fatta né sotto condizione, **né parziale** o a termine e non si può rinunciare all'eredità dopo averla accettata.

Il chiamato all'eredità ha dieci anni di tempo per rinunciare salvo il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 481 del cc.

La rinuncia all'eredità ha l'effetto per il chiamato, come se questi non vi fosse mai stato chiamato; i beni non sono mai entrati nel patrimonio del chiamato.

BENEFICIO D'INVENTARIO

Il beneficio d'inventario consiste nella ricognizione completa dell'attivo e del passivo dell'eredità ed ha l'effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede (**art. 490 del cc**). Pertanto:

- l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto tranne quelli estinti per effetto della morte (usufrutto, diritto di abitazione)
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria in presenza di minori, interdetti ed inabilitati e persone giuridiche senza scopo di lucro (**art. 489 del cc**)

L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale o dal notaio (**art. 484 del cc**).

RAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente nei casi in cui questo non vuole (rinuncia all'eredità) o non può (morte) ereditare (**art. 467 del cc**)

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (CON IL DEFUNTO), a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto **(art. 468 del cc**)

PARENTELA

Parentela è il vincolo che lega le persone dallo stesso stipite

Parenti in linea retta : coloro che discendono gli uni dagli altri (defunto/figlio/nipote)

Parenti in linea collaterale : coloro che pur avendo uno stipite comune non discendono l'uno dall'altro (defunto/fratello/figlio di fratello)

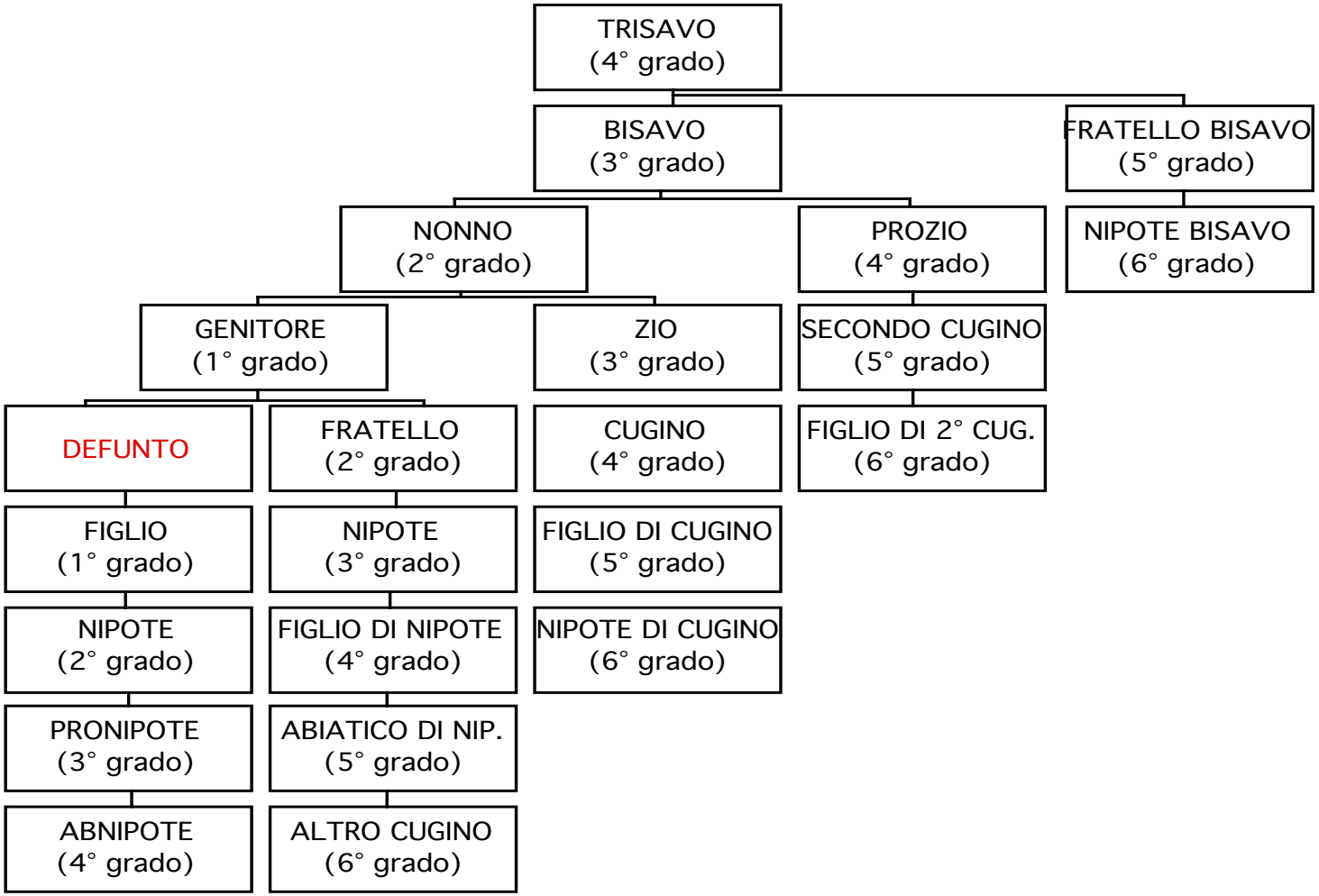

AFFINITA'

Affinita' : è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, con lo stesso grado e la stessa linea di parentela che li unisce a quest'ultimo

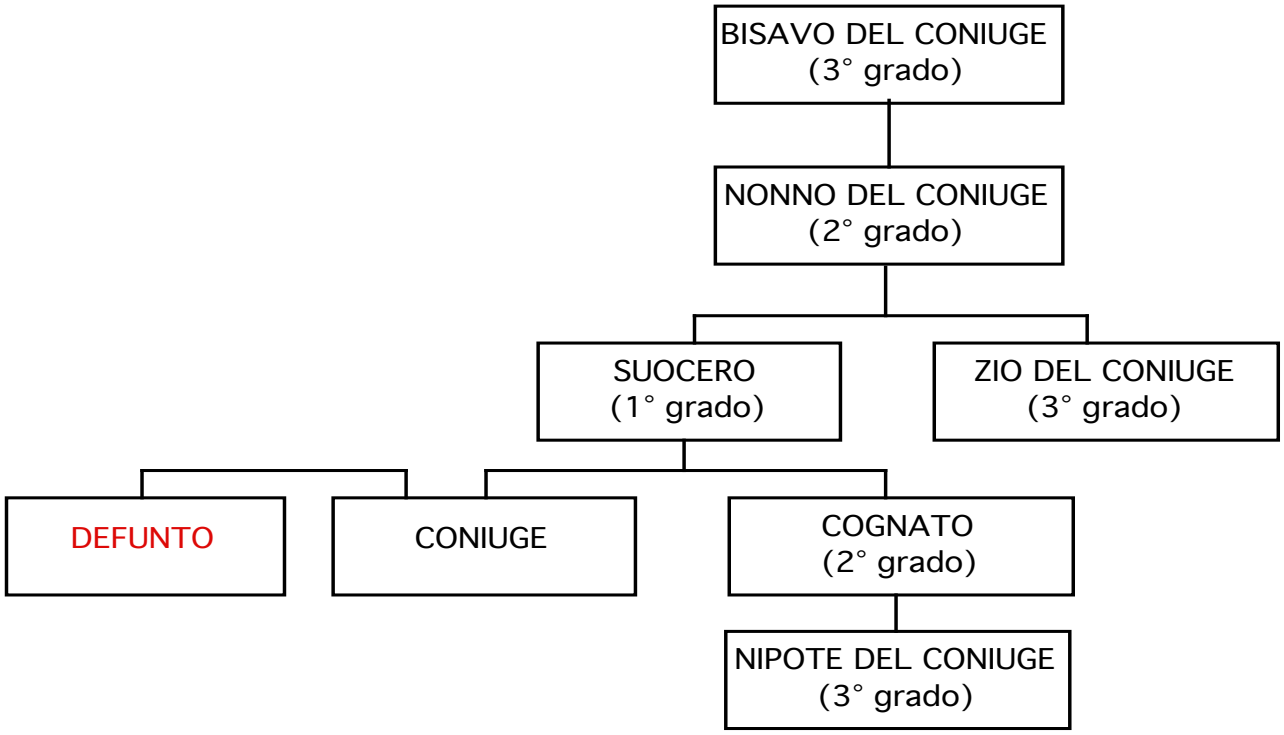

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Imposta sulle successioni e donazioni

Il Testo unico determina le procedure, i contenuti della dichiarazione e le scadenze da osservare per la **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE CHE HA CARATTERE ESCLUSIVAMENTE FISCALE** poiché la devoluzione viene stabilita dalla legge e dal testatore con le limitazioni di legge.

La dichiarazione deve essere presentata **A PENA DI NULLITA'** (art. 28 c. 3) su modello conforme a quello del Ministero (mod. 4), all'Agenzia delle Entrate competente secondo **l'ultima residenza del defunto** (art. 6), **entro dodici mesi dall'apertura della successione** (art. 31).

Chi presenta la dichiarazione

Sono **obbligati** a presentare la dichiarazione (art. 28 del T.U.):

1. I chiamati all'eredità
2. I legatari
3. Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
4. Gli amministratori dell'eredità
5. I curatori dell'eredità giacente
6. Gli esecutori testamentari

Contenuto della dichiarazione

Dalla dichiarazione devono risultare (art. 29):

1. le generalità, l'ultima residenza ed il codice fiscale del defunto
2. le generalità ed il grado di parentela dei chiamati all'eredità DA INSERIRE NEL QUADRO "ALBERO GENEALOGICO"
3. le generalità, il grado di parentela, la residenza ed il codice fiscale DEGLI EREDI
4. le generalità, il grado di parentela, la residenza ed il codice fiscale DEI RINUNCIANTI
5. gli estremi del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali per le vecchie successioni. Per le nuove il Codice IBAN dal quale l'erario preleva direttamente le imposte
6. la descrizione dei beni immobili oggetto di successione
7. l'eventuale rinuncia dei chiamati
8. gli estremi di registrazione dell'eventuale testamento
9. la dichiarazione prima casa
10. Altro……

Attivo ereditario e passività

L'attivo ereditario (art. 9) è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione ad esclusione di quelli non soggetti ad imposta specificatamente esclusi (artt. 2 - 3 - 12 - 13)

Sono inoltre compresi nell'attivo gioielli, denaro e mobilia valutati in ragione del 10% del **valore globale netto imponibile dell'asse ereditario**, salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso (art. 9).

Le passività (art. 20) sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'art. 24.

Le passività sono deducibili nei limiti indicati all'art. 22, da dimostrare ai sensi dell'art. 23.

Allegati alla dichiarazione

Alla dichiarazione devono essere allegati (art. 30):

1. il certificato di morte del defunto (sostituto con autocertificazione in successione)

- lo stato di famiglia del defunto ALLA DATA DELLA MORTE (sostituto con autocertificazione - FILE .PDF)
- lo stato di famiglia degli eredi (sostituto con autocertificazione - FILE .PDF)
- il testamento in copia autentica (FILE .PDF)
- la rinuncia all'eredità in copia autentica (FILE .PDF)
- gli estratti catastali (per quelle vecchie solamente)
- l'inventario in copia autentica (FILE .PDF)
- il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali redatto su modello apposito (per quelle vecchie)
- la dichiarazione per usufruire dei benefici relativi alla prima casa (FILE .PDF SE DA SOGGETTO DIVERSO DAL DICHIARANTE).

Legge 24 novembre 2006 n. 286

L'articolo 2 comma 47 della legge di conversione del DL 3 ottobre 2006 n. 262 ha disposto la reintroduzione dell'imposta di successione e donazione **per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006** e per gli atti di donazione presentati per la registrazione dal 29 novembre 2006 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/07 della legge 286/06).

Tassazione

Dopo la reintroduzione dell'imposta con legge 286/06 e 296/06 (Finanziaria 2007), dal 3 ottobre 2006 le imposte gravanti sulla successione sono così determinate:

- per il coniuge ed i parenti in linea retta 4%
- per gli altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed in linea collaterale fino al 3° grado 6%
- per gli altri soggetti 8%

L'attuale disciplina prevede inoltre che la tassazione avvenga **sulla quota singola**:

- eccedente 1.000.000 di euro per il coniuge ed i parenti in linea retta
- eccedente 100.000 euro per il fratello e la sorella
- eccedente 1.500.000 di euro se a favore di un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92 (la legge non fa distinzione se trattasi di coniuge, figlio, fratello, ecc.)

Imposte Accessorie

INDIPENDENTEMENTE dall'imposta di successione, sono **COMUNQUE** dovute, sul valore degli immobili:

Imposta ipotecaria in misura proporzionale al valore INTERO(senza franchigia in detrazione) degli immobili per il **2%,** salva l'applicazione della misura fissa di 200,00 euro se trattasi di prima casa

Imposta catastale in misura proporzionale al valore INTERO(senza franchigia in detrazione) degli immobili per il **1%,** salva l'applicazione della misura fissa di 200,00 euro se trattasi di prima casa

Tassa ipotecaria (35,00 €) ed Imposta di bollo (64,00€) ambedue per ogni Conservatoria dei Registri Immobiliari (RR.II.) competente.